

Deposito carburanti ad uso privato: chiarimenti

Disciplina autorizzatoria per i contenitori distributori di carburante ad uso privato omologati per i liquidi di categoria C (gasolio) con capacità non superiore a 9 metri cubi.

Alcune aziende associate hanno sollevato la problematica relativa alla disciplina autorizzatoria dei **distributori di carburante ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) con capacità non superiore a 9 metri cubi**.

A proposito riteniamo utile ricordare quanto previsto dalle attuali disposizioni normative in materia.

In base a quanto previsto dall'art. 10 della normativa generale di settore, **D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32¹**, l'istallazione e l'esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi è soggetta all'**autorizzazione** del sindaco del **comune** di competenza.

La legge regionale attuativa, **Legge Regionale 29.07.2002 n. 15²**, ribadisce che spetta al comune il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato e prevede per chi installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli esterni all'impresa una **sanzione** amministrativa pecuniaria **da €2.500 a €15.000**.

A proposito il Regolamento attuativo, **Regolamento Regionale 20/7/2004 n. 5** chiarisce la definizione di "**impianto ad uso privato**" *l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinati all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio)*

possono essere utilizzati contenitori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza".

Tale normativa va coordinata con il Dm 12 settembre 2003 ed il DM 19.03.1990 i quali dettano specifiche tecniche in materia di sicurezza proprio per l'utilizzo di contenitori-distributori ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio).

In particolare il DM 12 settembre 2003, all'art. 4 detta la regola tecnica per **l'istallazione di contenitori rimovibili**. Tale installazione se trattasi di contenitori superiore a 500 litri è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del DPR 29.07.1982 n. 577 e DPR 12.01.1998 n. 37, da rinnovare ogni sei anni ai sensi del punto 18 del DM 16.02.1982

Il DM 19.03.1990 reca norme di prevenzione incendi per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

In definitiva **per i contenitori distributori di carburante ad uso privato omologati per i liquidi di categoria C (gasolio) con capacità NON superiore a 9 metri cubi, l'esercente deve possedere i seguenti documenti:**

1. **Autorizzazione** del Sindaco del **Comune** di competenza
2. Certificato di prevenzione incendi.

Le disposizioni a cui si fa riferimento sono consultabili nel sito www.confindustriamacerata.it selezionare: sicurezza sul lavoro dai Servizi on line, nel sito www.assindan.it in allegato alla notizia e nel sito dell'Unione Industriali del Fermano www.unindustriafermo.it in allegato al notiziario.

1 In GU n. 53 del 5/3/1998

2 In BURM 8/8/2002 n.88

per informazioni:



Assindustria Ancona
 S. Biondini - A. Mattioli
 Tel.0712904850

Unione Industriali del Fermano
 Gennaro Cornettone
 Tel. 0734281207

Confindustria Macerata
 Paola Bara - C. Posa
 Tel. 073327961